



IFEL
SUPPORTO
COMUNE
PER LA GESTIONE
FINANZIARIA

IFEL
Fondazione ANCI

Progetto IFEL

Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni

Il contributo delle entrate c.d. «minori» al risanamento finanziario degli enti in crisi.

WEBINAR

Relatore Dr. Raffaele Grimaldi

Scuola
IFEL

Allegato L

**Allegato 13/2
al D.Lgs 118/2011
(previsto dell'art. 15, comma 2)**

ELENCO DEI TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE DI ENTRATA DEGLI ENTI LOCALI (In giallo gli aggiornamenti disposti dal decreto ministeriale del 30 marzo 2016)

Il prospetto sotto descritto riguarda l'elenco delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie con riferimento agli "ENTILocali" nel quale sono stati appunto elencati i codici riportati per titoli (le prime due cifre), tipologie (la terza, la quarta e la quinta cifra) e categorie (le ultime due cifre) nonché la corrispondente denominazione.

Classificazione delle entrate degli schemi di bilancio finanziario
<u>ENTILocali</u>
ELENCO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
1010106	Imposta municipale propria
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1010116	Addizionale comunale IRPEF
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)
1010141	Imposta di soggiorno
1010149	Tasse sulle concessioni comunali
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1010154	Imposta municipale secondaria
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
---------	--

3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4040100	Alienazione di beni materiali
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010100	Alienazione di partecipazioni

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) stabilisce la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta può essere istituita da:

- comuni capoluogo di provincia;
- unioni dei comuni;
- comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

L'imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'attuale comma 1-bis, così come sostituito dalla Legge di bilancio per il 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), prevede che i comuni capoluogo di provincia, il cui volume di presenze turistiche (quale media delle presenze registrate nel triennio precedente) risulti venti volte superiore al numero dei residenti in base alla rilevazione statistica più recente possano applicare l'imposta di cui al citato articolo 4, il cui importo può raggiungere, al massimo, il limite di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, vale a dire 10 euro per notte.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

In base al disposto dall' art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23/2011, il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato *“a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”*.

Secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 novembre 2018, n. 6644), “l'aggettivo “relativi” (...) laddove riferito ai beni culturali ed ambientali del comune impositore, può comunque essere inteso a tutti i servizi pubblici locali offerti da quest'ultimo alla collettività, quale ente pubblico a fini generali (cfr. per i comuni l'art. 13 del testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e nell'ambito della cui azione amministrativa l'imposta di soggiorno per i non residenti si giustifica (...) per via dell'aggravio di spesa per tali servizi derivanti dall'afflusso e dal soggiorno di popolazione non residente” (in tal senso, ex multis, TAR Puglia, Lecce, sent. 30 aprile 2012, n. 736).

IMPOSTA DI SOGGIORNO

In base al disposto dall' art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23/2011, il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato *“a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”*.

Secondo la giurisprudenza contabile, trattandosi di un'imposta di scopo, l'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 finalizza l'impiego del gettito ottenuto dall'imposta esclusivamente per il finanziamento diretto ed immediato di interventi nel settore del turismo e di interventi ad esso connessi, mediante la previsione di un vincolo di destinazione incombente sulla relativa entrata.

L'esistenza di tale vincolo implica evidentemente che, nel bilancio dell'ente, tale entrata debba essere correlata esclusivamente a spese della tipologia indicata dal legislatore e non ad altre. Diversamente, il vincolo, di origine normativa, verrebbe disatteso e, dunque, violato.

(sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 11/2018/PAR e delib. N,114/2018/PAR; sez. reg. di contr. Puglia, delib. n. 201/2015/PAR; sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 228/2014/PAR, Corte dei conti, sez. controllo Veneto, delib. n. 71/2019/PAR).

IMPOSTA DI SOGGIORNO

In particolare, in tal senso si è espressa la Corte dei Conti, sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 114/2018/PAR: “..... la disposizione citata intende porre una destinazione al gettito ottenuto dall'imposta di soggiorno che soddisfi lo scopo indicato dal legislatore in via diretta ed immediata. In altri termini, la destinazione della spesa non deve essere meramente connessa allo scopo di interventi in materia di turismo”; talché “ammettere una soluzione diversa (...) consentirebbe di includere qualsiasi spesa che sia eventualmente riconducibile a interventi in materia di turismo”.

Pertanto, ai fini della correttezza/corrispondenza sia della destinazione dell'entrata sia della allocazione della spesa nei prospetti contabili di legge (bilancio di previsione e rendiconto), l'imposta di soggiorno può finanziare gli specifici ambiti funzionali inerenti al turismo, siccome declinati dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23/2011 e non quelli riferibili soltanto in via mediata e incidentale all'ambito turistico.

IL RUOLO DELLE ENTRATE C.D. MINORI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI STATO-COMUNI PER FAVORIRE IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI

Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, commi da 567 a 580

Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, articolo 43, commi da 2 a 8

Sebbene tali norme siano indirizzate ad una platea ristretta di comuni, esse possono rappresentare un utile riferimento per trattare il tema del contributo di larga parte delle entrate appena individuate al percorso di risanamento finanziario della generalità degli enti in crisi.

GLI ACCORDI STATO COMUNI PER FAVORIRE IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI

In particolare il comma 572 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, poi richiamato dal comma 2 dell'articolo 43 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, indica una serie di misure attivabili da parte dei comuni al fine di favorire il riequilibrio finanziario degli stessi.

Di seguito si riportano le misure indicate nelle varie lettere del comma 572 che riguardano parte delle entrate che qui si trattano.

COMMA 572 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234

«, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo :

..... ;

b) *valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;*

c) *incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 784 eseguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:*

1) in presenza di delibera che attribuisce l'attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima;

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
1010106	Imposta municipale propria
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1010116	Addizionale comunale IRPEF
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)
1010141	Imposta di soggiorno
1010149	Tasse sulle concessioni comunali
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1010154	Imposta municipale secondaria
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge 27/12/2019 n. 160, all'articolo 1, comma 816, ha previsto quanto segue:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Una delle maggiori difficoltà che si sono riscontrate in sede locale ai fini dell'applicazione della novella normativa in esame è rappresentata dalla portata di quanto stabilito dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019 che così recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.

L'interpretazione e l'applicazione di tale indicazione (cd. invarianza del gettito), infatti, se da un lato trova fondamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 della Costituzione dall'altro, ha posto non pochi dubbi, perplessità e difficoltà agli operatori del settore ed ha generato (come vedremo) peculiari interpretazioni anche in sede giurisprudenziale.

Un ulteriore elemento di criticità del CUP si rinviene nella formulazione dell'art. 1, comma 820, della norma in esame che, in riferimento al presupposto del canone previsto al comma precedente, così stabilisce: *“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.”* (cd. unicità del canone)

TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3010100	Vendita di beni
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

CANONI DI LOCAZIONE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La definizione dei servizi pubblici a domanda individuale è contenuta nel decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze del 31 dicembre 1983.

Nelle premesse di tale decreto, emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 4, viene precisato che per tali servizi devono intendersi “tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale” e che non possono essere considerati tali “quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6”.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Il D.M. 31 dicembre 1983 elenca le seguenti categorie:

- 1) alberghi, (esclusi i dormitori pubblici), case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Gli enti locali strutturalmente deficitari, gli enti che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale i quali, ai sensi dell'art. 243, comma 2 del Tuel, verificano mediante apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, ((a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido));

Il mancato rispetto comporta la sanzione pari all' 1 per cento delle entrate correnti risultanti dal penultimo rendiconto.

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

c) *incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:*

1) in presenza di delibera che attribuisce l'attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima;

TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4040100	Alienazione di beni materiali
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati

TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010100	Alienazione di partecipazioni

GRAZIE PER L'ATTENZIONE